

REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

DELEGAZIONE DI BOLOGNA

Stagione Sportiva 2025/2026

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del campionato della **Categoria JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE** per la stagione sportiva 2025/2026.

Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione al Campionato JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

Alle gare del JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2005 in poi (indistintamente negli anni 2005 e 2006).

Art. 3 - Articolazione del Campionato JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

1. Il campionato si articola in n. 2 gironi composti da un totale di n. 23 squadre.
2. Il Campionato è organizzato e gestito dalla Delegazione di Bologna.
3. Le società vincitrici dei gironi del Campionato **JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE** acquisiscono il diritto all'iscrizione del Campionato Regionale UNDER 19 2026/2027.
4. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato si applica l'art. 51 NOIF.

Pertanto:

A) in caso di assegnazione del titolo sportivo (diritto all'iscrizione del campionato REGIONALE UNDER 19 2026/2027):

In caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procederà, preliminarmente, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione di Bologna.

Le due migliori squadre individuate sulla base della classifica avulsa disputeranno lo spareggio in gara unica in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

B) al fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off nonché la loro posizione in classifica per stabilire la griglia dei play-off:

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione di Bologna.

Art. 4 - Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare, hanno la facoltà di sostituire cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni riguardo il numero di interruzioni della gara per l'esecuzione delle predette sostituzioni. Non sono previste sostituzioni aggiuntive in caso di disputa dei tempi supplementari.

Art. 5 - La disputa delle gare

1. La sessione ordinaria del Campionato si svolge con gare di andata/ritorno; 2 tempi di gioco da 45 minuti ciascuno per ogni gara.
2. L'orario di gara per la disputa delle gare è fissato per il sabato alle ore 16:00. L'orario di gara per la disputa di tutte le gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,00. Per le Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l'orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione alla Delegazione Provinciale di Bologna via E-Mail/PEC all'indirizzo info@figcbologna.it almeno quattro giorni prima della gara.
3. In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Seconda e Terza Categoria, le partite del Campionato Under 19 Provinciale saranno, a discrezione e facoltà della Delegazione Provinciale, posticipate d'ufficio al lunedì successivo alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito modulo "variazione gara" e/o apposita funzione del portale, entro il martedì precedente la gara, per effetto del quale la gara del Campionato Provinciale Under 19 potrà essere disputata tra il venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario.
4. Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, le predette partite saranno posticipate d'ufficio al lunedì ad orario pomeridiano, previa comunicazione da parte della società ospitante alla Delegazione via e-mail a: info@figcbologna.it almeno quattro giorni prima della gara.
5. Tutte le gare delle ultime n. 2 (due) giornate per ogni girone, aventi interessi di classifica, devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario, con termine di attesa ridotto a 15 minuti.
6. Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate di campionato, per la terz'ultima e la quart'ultima giornata di campionato Under 19 Provinciale, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Seconda e Terza Categoria, le partite del Campionato Under 19 Provinciale saranno, a discrezione e facoltà della Delegazione Provinciale, anticipate d'ufficio al venerdì antecedente la gara, ad ore 20:00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società ospitante sprovvista di campo con idoneo impianto di illuminazione (previa comunicazione da parte della società ospitante), salvo diverso accordo tra le società da formalizzare e trasmettere secondo le modalità sopra indicate per effetto del quale la gara non potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno previsto da calendario iniziale.

Art. 6 - Play - off

Al termine della sessione ordinaria del Campionato si procederà alla disputa delle gare di play off cui partecipano le società classificate al secondo, terzo, quarto e quinto posto di ciascun girone, senza applicazione di alcuna forbice tra le squadre interessate. I play off saranno articolati in n. 2 turni: semifinali e finale.

PRIMO TURNO (semifinale play-off di girone)

Nelle gare del primo turno le quattro società si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società che, al termine della sessione ordinaria del campionato, avranno

occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2[^] classificata vs 5[^] classificata
3[^] classificata vs 4[^] classificata

SECONDO TURNO (finale play-off di girone)

Le Società vincitrici dei due accoppiamenti del PRIMO TURNO disputeranno la gara unica di finale dei play – off di girone, in casa della società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice del play-off la società meglio classificata al termine della sessione ordinaria del campionato.

Riguardo le sanzioni, nelle gare play – off si applica l'art. 19, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano prodotto una squalifica, non hanno efficacia;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari... omissis...

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), 24 sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

Art. 8 - Obbligo di disputa delle gare

Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, la Delegazione potrà disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento della L.N.D. e dei comunicati n.1 della LND e del CRER relativi alla stagione sportiva 2025/2026.

Art. 10 - Norme Generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio della Delegazione di Bologna con apposito documento che sarà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.